



COMUNICATO UFFICIALE N.986 DEL 25 MAGGIO 2016 TRIBUNALE FEDERALE N.50

Deferimento da parte della Procura Federale del tesserato Andrea Leonardi, Presidente *pro tempore* della Scuola Basket Faenza ASD, per la violazione dell'art. 42 R.G., a causa della pubblicazione sulla pagina *Facebook* della società di frasi offensive nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Vergara Caffarelli
Estensore: Vergara Caffarelli

Visto l'atto di deferimento della Procura Federale nei confronti del tesserato Andrea Leonardi Presidente della Scuola Basket Faenza ASD, per la violazione dell'art. 42 R.G., *"a causa della pubblicazione, sulla pagina Facebook della società di cui lo stesso è Presidente, di frasi offensive nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro"*;

letti gli atti dell'indagine n.38/15-16, la relazione svolta dal Sostituto Procuratore Federale e la memoria difensiva del deferito;

sentita il rappresentante della Procura federale che, alla seduta del 25 maggio 2016, riportandosi al contenuto dell'atto di deferimento, concludeva insistendo sul riconoscimento della responsabilità dell'incolpato per i fatti a lui ascritti, con conseguente applicazione della sanzione disciplinare della inibizione per giorni 15;

esaminati i documenti depositati in atti, con particolare riguardo a quanto è risultato sul profilo *Facebook* della società;

ritenuto come, di quanto pubblicato sul *social network*, chiaramente lesivo del prestigio e dell'onorabilità della Federazione Italiana Pallacanestro, debba essere ritenuto responsabile il Presidente, pur non essendone l'autore, per l'omissione del dovuto controllo diretto ad impedire la diffusione delle dichiarazioni offensive pubblicate da tesserati della propria società;


valutato il quadro complessivo della vicenda e ritenuta la dissociazione dell'incolpato da quanto apparso sul web, nonché le ripetute scuse presentate, circostanze attenuanti al fine dell'applicazione di una diminuzione della sanzione richiesta;

Segue C.U. n.986 del 25/5/2016 T.F. n.50

P.Q.M.

applica al Presidente della Scuola Basket Faenza ASD, Sig. Andrea Leonardi, il provvedimento dell'inibizione per giorni dieci, fino al 4 giugno 2016 (artt. 21 e 42 R.G.)

Federico Romagnoli
PRESIDENTE



Roma, 30 maggio 2016

Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE

